

Progetto

DECRETO DI APPLICAZIONE

del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca

del 2024,

recante modifica del decreto n. 255/2014 del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca relativo alla marcatura degli imballaggi dei bolli di accisa per la marcatura degli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco e alla notifica e pubblicazione delle indicazioni di tali bolli di accisa, e successive modifiche

Ai sensi dell'articolo 9b, paragrafo 13, della legge n. 106/2004 sulle accise sui prodotti del tabacco, come modificata, il ministero delle Finanze della Repubblica slovacca stabilisce:

Articolo I

Il decreto n. 255/2014 del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca sulla marcatura degli imballaggi dei bolli di accisa per la marcatura degli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco e la notifica e la pubblicazione delle indicazioni di tali bolli di accisa, modificato dai decreti n. 271/2015, n. 79/2017, n. 187/2019 e n. 442/2020, è modificato come segue:

1. L'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) recita come segue:
“c) gli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o gli imballaggi preconfezionati di un prodotto collegato ai prodotti del tabacco possono altresì recare la data se la persona per la quale l'ufficio doganale ha rilasciato il permesso per la distribuzione del prodotto del tabacco non da fumo o l'autorizzazione a distribuire il prodotto correlato ai prodotti del tabacco ha chiesto all'ufficio doganale il rilascio di bolli di accisa.”.
2. All'articolo 2, paragrafo 1, dopo "articolo 9, paragrafi da 4 a 6, della legge" sono inserite una virgola e le seguenti parole: “imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo a norma dell'articolo 19aa, paragrafi 42 e 43, della legge e imballaggi preconfezionati di prodotti correlati ai prodotti del tabacco a norma dell'articolo 19ab, paragrafi 47 e 48, della legge”.
3. All'articolo 2, il paragrafo 4 recita:
“(4) Se sono stati utilizzati bolli di accisa per contrassegnare imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo con lo stesso peso in grammi di tabacco o con lo stesso contenuto in grammi di cartucce e con lo stesso simbolo per l'applicabilità dell'aliquota di accisa, o se i bolli di accisa sono stati utilizzati per contrassegnare gli imballaggi preconfezionati di un prodotto collegato a prodotti del tabacco dello stesso peso in grammi o dello stesso contenuto in millilitri di cartucce e lo stesso simbolo per l'applicabilità dell'aliquota di accisa, è indicato solo il codice gerarchico indicato sull'imballaggio, sul gruppo di contenitori o sul contenitore per il trasporto.”.

4. All'articolo 2, paragrafo 5, dopo le parole "prodotti del tabacco" sono inserite una virgola e le parole "un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto correlato ai prodotti del tabacco".
5. All'articolo 3, il paragrafo 2 recita:

“(2) Le informazioni di cui all’articolo 2 sono comunicate prima della vendita o della consegna di imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo nel territorio fiscale o prima della vendita o della consegna di imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco nel territorio fiscale, entro

 - a) tre giorni lavorativi dopo la data in cui i bolli di accisa sono stati apposti sugli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco, se i bolli di accisa sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco sono apposti nel territorio fiscale;
 - b) un giorno lavorativo prima della presa in consegna degli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o dell'imballaggio preconfezionato di un prodotto correlato a prodotti del tabacco o prima dell'immissione in libera pratica di imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o dell'immissione in libera pratica di imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato a prodotti del tabacco, se i bolli di accisa sono apposti sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato a prodotti del tabacco al di fuori del territorio fiscale.”.
6. Nella frase introduttiva dell’articolo 4, dopo il termine “circolazione” sono inserite una virgola e le parole “le informazioni necessarie per verificare l'esattezza della marcatura degli imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo nel territorio fiscale o le indicazioni strettamente necessarie per verificare l'esattezza dell'etichettatura degli imballaggi preconfezionati di un prodotto relativo ai prodotti del tabacco nel territorio fiscale”.
7. Al paragrafo 4, lettere da a) a d), dopo la parola “nome” sono inserite le parole “o nome e cognome”.
8. L'articolo 4, lettera e), recita come segue:

“e) imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo, la denominazione commerciale o il nome e cognome della persona di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il peso in grammi del tabacco o il contenuto della cartuccia in un prodotto del tabacco non da fumo e il simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa,”.
9. È aggiunto il seguente articolo 4, lettera f):

“f) imballaggi preconfezionati di un prodotto collegato a prodotti del tabacco, la denominazione commerciale o il nome e il cognome della persona di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il peso in grammi del prodotto correlato ai prodotti del tabacco o il contenuto in millilitri della cartuccia del prodotto relativo ai prodotti del tabacco e il simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa.”.

Articolo II

Il presente decreto entra in vigore il 15 ottobre 2024.

Ladislav Kamenický
Ministro delle Finanze della Repubblica slovacca